



Citta' di Vittoria

Provincia di Ragusa

Verbale di deliberazione

Originale

Atto di consiglio comunale n. 05_19/01/2010

Oggetto: Deliberazione consiliare n. 86 del 7/7/2009. Modifiche ed integrazioni.

Addì **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** dell'anno **DUEMILADIECI** il Consiglio Comunale è riunito in seduta di aggiornamento per la trattazione dei punti non esitati nella seduta di 2^a convocazione tenutasi g. **8/01/2010**.

La convocazione è stata partecipata ai Consiglieri comunali, diramata ed affissa all'Albo Pretorio ai sensi della vigente normativa.

Partecipa il Segretario Generale avv. **A.M. FORTUNA**.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, **dott. L. D'AMATO**

Sono presenti n. 17 consiglieri comunali (**Artini, Brancaforte, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Gatto, Greco, Guerrieri, La Marmora, Maira, Ragusa, Terranova, Zelante**) e n. 13 assenti (**Aiello, Comisi, Dezio, Fiore, Formica, Macca, Marchi, Mascolino, Moscato, Nicosia, Prelati, Privitelli, Tuttobene**,

Nominati scrutatori i consiglieri Brancaforte, La Marmora, Zelante invita i Consiglieri ad intervenire per il prosieguo della discussione sulla seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione:

Oggetto: deliberazione consiliare n. 86 del 7/7/2009. Modifiche ed integrazioni

Vista la deliberazione consiliare del 7/7/2009 n. 86;

Considerato che, a seguito del primo periodo di sperimentazione ed implementazione del dettato regolamentare, è stata rappresentata, da parte tanto dei competenti uffici del Comune quanto da soggetti rappresentativi delle organizzazioni di categoria, l'esigenza di una parziale rivisitazione di alcune delle norme contenute nell'art. 6-quinquies del medesimo regolamento, diretta a bilanciare la trasparenza amministrativa con l'efficacia, l'efficienza e la celerità dei procedimenti del Comune;

Che, in particolare, è stata rappresentata l'esigenza di stabilire, in materia di acquisizione delle informazione antimafia di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98, un importo minimo pari ad € 154.937,07 al di sotto del quale le predette informazioni possano essere sostituite con l'acquisizione, nei casi stabiliti, delle certificazioni camerali con dicitura antimafia di cui all'art. 9 dello stesso D.P.R.

Che tali esigenze appaiono meritevoli di condivisione;

Che inoltre, in questa sede, appare opportuno, mediante ulteriori norme sia correttive sia integrative al dettato della ripetuta deliberazione consiliare, intervenire su altre materie, onde assicurare una maggiore effettività ai diritti di informazione, di controllo, di partecipazione e di tutela del lavoro di tanti operatori in un difficile momento di crisi;

si propone

Punto n. 1

"All'art. 6- bis, comma 1, lettera g), dopo la parola "streaming", è aggiunto il seguente testo: "Tutte le sedute del Consiglio Comunale, onde garantire una compiuta e trasparente informazione dei cittadini sui lavori consiliari, sono diffuse integralmente, anche in

differita, su almeno una TV locale. In ogni caso, qualunque cittadino, tenuto conto di quanto contenuto nel comma 1, può, con propri mezzi e a proprie spese, riprendere e diffondere anche in forma radiofonica, in tutto o in parte, i lavori del Consiglio Comunale osservando le seguenti condizioni: a) informare preventivamente, anche mediante l'affissione di apposito cartello all'ingresso della sala consiliare, i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini precisando l'emittente televisiva o il sito web nei quali esse saranno diffuse, e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy; b) garantire ai partecipanti alla seduta la possibilità, per almeno 24 ore prima della diffusione, di visionare le immagini precisando, anche mediante l'affissione del suddetto cartello, il luogo in cui prenderne visione; c) omettere di riprendere il pubblico presente alla seduta ed omettere di divulgare informazioni sullo stato di salute". Fermo restando quanto sopra, ciascun Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dal Comune la registrazione in forma video delle sedute consiliari qualora effettuate direttamente dall'ente con stipula di contratti con terzi, e diffonderle a propria cura e spese.

Punto n. 2

"All'art. 6-bis, al comma 3, le parole "Le dichiarazioni e i dati di cui ai punti 1) e 2) del comma 1, e di cui alle lettere a), d), e) ed ff) del comma 2, qualora non siano stati acquisiti dal Comune sulla base di una disposizione di legge, sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche interessate ai fini dell'inserimento" sono sostituite con le parole "Le dichiarazioni e i dati di cui al comma 1 e al comma 2, qualora non siano da pubblicare sulla base di una espressa disposizione di legge, sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche interessate ai fini dell'inserimento, nel rispetto dei diritti di privacy e fatta comunque salva l'autonomia organizzativa e gestionale delle persone giuridiche coinvolte",

Punto n. 3

"All'art. 6-bis, al comma 3, le parole "Nel caso le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) del comma 1 non siano trasmesse" sono sostituite con le parole "Nel caso in cui le dichiarazioni e i dati di cui al comma 1 e al comma 2 non siano trasmesse".

Punto "4"

"All' art. 6-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 3, con il seguente testo: "Onde garantire trasparenza nelle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, i dirigenti competenti allegano alle proposte di deliberazione riguardanti l'oggetto una relazione esplicativa e tecnico-descrittiva del debito fuori bilancio portato al vaglio del Consiglio per il riconoscimento, che riassume la genesi della posizione debitoria e i fatti, atti e/o procedimenti che hanno portato alla creazione della partita debitoria. **Nella suddetta relazione, dovrà essere chiaramente evidenziata l' assenza o la presenza di responsabilità da parte del personale coinvolto. Nel caso in cui la relazione concluda per l'esistenza di responsabilità di personale dell'ente, entro 30 giorni dal riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore proponente (o, in caso di sua inerzia, il Direttore Generale), procede senz'altro ad avviare, qualora ne sussistano gli estremi, le procedure per le relative azioni di responsabilità e di rivalsa sotto il profilo amministrativo e contabile, tramite segnalazione all'Autorità competente onde tutelare l'immagine dell'amministrazione e le pubbliche risorse".

Punto n. 5

All'art. 6-quater, il comma 1 è sostituito dal seguente: E' istituita la Commissione "Trasparenza" con funzioni di controllo e garanzia. Nei trenta giorni successivi al rinnovo del Consiglio Comunale (e, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, entro trenta giorni dall'adozione del medesimo Regolamento), l'Organo Consiliare procede all'elezione del Presidente e dei Commissari secondo quanto disposto dal presente articolo"

Punto n. 6

All'art. 6-quater, al comma 6, le parole "Dirigenti di enti, aziende ed organismi cui il Comune partecipa", sono sostituite dalle seguenti: "Amministratori di enti, aziende ed organismi cui il Comune partecipa";

Punto n. 7

"All'art. 6-quater, dopo il comma 8, è aggiunto il comma 9, con il seguente testo: In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e comunque fino e non oltre il rinnovo degli organi del Comune successivo al turno elettorale del 2006, della Commissione Trasparenza fanno parte, in aggiunta ai soggetti indicati dai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, anche gli altri Consiglieri Comunali che siano stati destinatari della nota prot. n° 379/C.C. trasmessa in data 1/10/2009 dal Presidente del Consiglio Comunale, anche qualora gli stessi Consiglieri facciano parte di uno o più Gruppi misti costituiti in seno al Consiglio. In tale ultimo caso, qualora all'interno della Commissione debba procedersi ad operazioni di voto, i medesimi Consiglieri esprimeranno un voto ciascuno, mentre l'eventuale rappresentante designato dal Gruppo o dai Gruppi misti esprimeranno tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti a tale/i Gruppo/i, senza considerare i Consiglieri in questione.

Sostituire integralmente l'art. 6- quinques della deliberazione di cui in preambolo con la seguente nuova formulazione:

ART. 6 QUINQUES - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ NEI BANDI DI APPALTO E NEI CONTRATTI

Per contrastare quanto più efficacemente il fenomeno mafioso, per prevenire e reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e nel controllo degli investimenti, nonché nello svolgimento delle attività presso i cantieri e nell'esercizio delle attività produttive, per garantire sicurezza agli operatori economici e ai cittadini, il Comune, considerato che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza sostanziale e trasparenza, trova riscontro sia nella giurisprudenza amministrativa sia in specifiche ragioni di pubblico interesse, soprattutto in particolari contesti territoriali come quello siciliano, in recepimento anche delle regole contenute nel Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12/7/2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Unione Europea, la Regione Siciliana e le Prefetture dell'Isola, stabilisce le seguenti norme:

1. Il Comune è tenuto ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore ad € 154.937,07 le seguenti clausole:

a) "Il Comune acquisisce le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98, prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria, e prima dell'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni di qualsiasi importo. Il Comune richiede inoltre per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili. Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'aggiudicatario o al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura".

b) "Il Comune si riserva, secondo la propria discrezionalità, di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare

l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e sub-contratti in genere, trattandosi di "informazioni atipiche" che consentono all'amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni di interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n° 13/2003)".

2. Il Comune è tenuto ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di servizi, di forniture o misti di importo superiore ad € 154.937,07 le seguenti clausole:

a) "Il Comune acquisisce prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98. Richiede inoltre le dette informazioni precedentemente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni di qualsiasi importo. Il Comune richiede le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti per i medesimi appalti cottimi, noli e forniture sensibili. Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'aggiudicatario o al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura".

b) "Il Comune si riserva, secondo la propria discrezionalità, di non aggiudicare la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e sub-contratti in genere, trattandosi di "informazioni atipiche" che consentono all'amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni di interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n° 13/2003)".

3. Il Comune è tenuto ad acquisire le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 DPR 252/98 prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni di importo superiore ad € 154.937,07 per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, e, qualora fossero attestati dal Prefetto elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, a procedere alla loro esclusione. Il Comune è tenuto a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati, con riserva di non ammissione in presenza di informazioni interdittive ex art. 10 D.P.R. 252/98 ovvero atipiche ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82 ed utili ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, il Comune procede anche in assenza delle informazioni del Prefetto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/98. In tali casi, qualora siano

delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, recede dal contratto di appalto o da altro rapporto contrattuale nel frattempo intercorso, ovvero revoca le concessioni e le autorizzazioni, comprese quelle al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura. A tal fine, i bandi di gara e gli atti negoziali del Comune devono contenere le seguenti clausole:

a)" Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.98 n. 252, riservandosi di valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art. 1 septies L. 726/82";

b)" nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia e in tutti i casi in cui ai sensi della disciplina regolamentare dell'ente non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, è richiesto comunque il certificato camerale con la dicitura antimafia ex art. 9 D.P.R. 252/98 anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. 252/98";

5. I dirigenti del Comune diramano opportune direttive agli uffici dipendenti, affinché: a) i bandi di gara di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 154.937,07 prevedano espressamente l'obbligo per la ditta aggiudicataria di comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali i cottimi, i noli e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti; b) siano trasmessi per via telematica all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici, in relazione ai lavori e alle opere di cui alla lettera a) che precede, i dati di cui all'art. 4, comma 17, della legge 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le L.L.R.R. 7102 e 7/03, e su supporto informatico i verbali di gara; c) sia prestata la massima attenzione in fase di gara alla presenza di elementi che possano far ritenere sussistenti cointeressenze tra i partecipanti alle gare, partecipazioni incrociate e/o collusioni tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento delle gare medesime. A tal fine, i bandi di gara ed i capitolati speciali di appalto di opere e lavori pubblici, di servizi e forniture e misti devono prevedere

espressamente le seguenti ulteriori clausole di auto-tutela, allo scopo di contrastare possibili tentativi di turbativa d'asta:

Clausola n. 1

"Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni non vincolanti dell'Autorità che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione".

Clausola n. 2

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gara";

Clausola n. 3

"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni, servizi e/o forniture di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati";

Clausola n. 4

"Il/la sottoscritto/a offerente-partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla

gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza. Prende atto ed accetta che l'accertamento da parte della stazione appaltante, nel corso del procedimento di gara, di una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, determinerà la propria esclusione con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite dal Comune";

Clausola n. 5

"Il/la sottoscritto/a offerente prende atto e dichiara di accettare che la Stazione appaltante considererà, tra gli altri, quali sospetti casi di anomalia soggetti a verifica ai sensi dell'art. 34 co 2 del D.Lvo n. 163/06, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che ricorrano insieme o da sole: a) Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei

medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; b) Utilizzazione dello stesso personale; c) Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti; d) Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara";

Clausola n. 6

"Il/la sottoscritto/a offerente prende atto e dichiara di accettare che, ferma restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l'ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, il Comune valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando l'effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente. Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 38 del Codice Unico degli Appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, il Comune potrà considerare determinante, ai fini dell'individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato. Inoltre, non è precluso al Comune escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità dell'impresa";

Clausola n. 7

"Il/la sottoscritto/a offerente prende atto e dichiara di accettare che il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 38 letto e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare l'oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l'assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto o alla revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sub-contratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche in seguito di verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero";

6. Il Comune è tenuto ad inserire nei bandi relativi a finanziamenti, contributi, agevolazioni e concessioni, quelli per gare di appalto di opere e lavori pubblici, di pubbliche forniture di beni e servizi che "Le imprese aggiudicatrici di appalti o di subappalti, le imprese ammesse ai suddetti benefici pubblici, le loro eventuali affidatarie e ogni altra impresa con cui esse potranno avere

rapporti derivati, hanno l'obbligo di sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale esse si impegnano - pena la decadenza dal finanziamento, dal contributo, dall'agevolazione, il recesso dal contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione o della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.)";

7. Il Comune richiede alle imprese interessate, per ogni singolo atto concessorio da rilasciare in materia di edilizia privata qualora superi i 5000 mc, in materia di piani di lottizzazione costruttivi e in materia di concessioni ed autorizzazioni per nuovi insediamenti in aree mercantili, industriali ed artigianali, qualora superino i 5000 mc, il certificato camerale con la dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 DPR 252/98, in tutti i casi in cui la legge non stabilisca l'obbligo di acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R.. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta, entro il termine di 30 giorni, di comunicare, secondo i casi, le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, i numeri dei lavoratori occupati e le loro qualifiche.

8. Il Comune, in ordine ai contratti di concessione o di autorizzazione amministrativa a soggetti operanti nelle strutture pubbliche, compresi quelli di proroga o rinnovo, fermo restando l'obbligo di un controllo preventivo sulla loro affidabilità morale ai sensi della successiva lettera a), eseguibile, per le imprese, mediante l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, è tenuto ad inserire nei contratti o nelle autorizzazioni medesime le seguenti clausole:

a) "Il Comune valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la permanenza delle

condizioni di affidabilità morale del soggetto titolare di autorizzazione o concessione, a tal uopo considerando l'effettiva incidenza delle eventuali condanne sulla moralità professionale del medesimo; considererà determinante, ai fini dell'individuazione della moralità professionale, la natura sostanziale del reato; non è precluso al Comune procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o della concessione una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità;

b) "Il Comune procederà in ogni caso alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni a quei soggetti nei cui confronti: a) siano accertate anche mediante ispezioni gravi violazioni di legge, contrattuali o relative a misure di sicurezza e

costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, a aderire a richieste estorsive o di ritorsione per la mancata adesione a tali richieste o qualora in capo agli stessi sia stato accertato il reato di favoreggiamento".

Inoltre, prima del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, o della proroga o rinnovo del medesimo, l'interessato dovrà obbligatoriamente trasmettere al Comune le seguenti formali dichiarazioni:

a) "Il/la sottoscritto/a si impegna, pena la revoca dell'autorizzazione o della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o la fornitura di merci, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.)".

b) "Il/la sottoscritto/a è cosciente e dichiara di accettare che il Comune procederà in ogni caso alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni a quei soggetti nei cui confronti: a) siano accertate anche mediante ispezioni gravi violazioni di legge, contrattuali o relative a misure di sicurezza e l'assunzione irregolare di lavoratori; b) sia accertata la mancata denuncia da parte degli stessi di azioni commesse da terzi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, a aderire a richieste estorsive o di ritorsione per la mancata adesione a tali richieste o qualora in capo agli stessi sia stato accertato il reato di favoreggiamento".

9. Il Comune dispone in ogni caso la sospensione di ogni concessione o autorizzazione amministrativa a soggetti operanti nelle strutture pubbliche qualora in sede processuale emerga, con sentenza di primo grado, anche se impugnata, la mancata denuncia da parte degli stessi di azioni commesse da terzi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o di ritorsione per la mancata adesione a tali richieste o per i quali sia stato accertato il reato di favoreggiamento. Si procede alla revoca nel caso di Sentenza definitiva (o di atto amministrativo divenuto inoppugnabile, nei casi di cui alla lettera a) con cui siano state accertate le superiori circostanze. Nel caso di società, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o della concessione sono disposte qualora tali circostanze siano accertate a carico del legale rappresentante o degli altri amministratori.

10. I dirigenti preposti ai Settori del Comune (o, in caso di loro inerzia, il Direttore Generale), dettano, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del presente articolo, apposite direttive ai propri uffici affinché:

a) sia assicurata la scrupolosa osservanza delle norme che precedono;

b) siano disposti, con cadenza almeno semestrale, accertamenti, anche a campione, in ordine alla veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle ditte coinvolte nei procedimenti di cui ai precedenti commi;

c) sia effettuata la vigilanza presso le attività cantieristiche autorizzate nel territorio comunale, allo scopo di assicurare per quanto di competenza la rigorosa osservanza delle autorizzazioni rese ed il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto o la revoca del beneficio;

d) sia garantita la rigorosa osservanza della legislazione antimafia ai fini del rilascio di licenze, concessioni, secondo le modalità previste per i diversi tipi di intervento autorizzatorio o concessorio.

11. Il Sindaco, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del presente articolo, chiede formalmente al Prefetto di costituire presso l'U.T.G. un Gruppo Interforze con il compito di effettuare ogni accertamento ritenuto necessario sulle ditte e/o imprese interessate, garantendo un efficace scambio di informazioni in ordine ad elementi utili per il rilascio delle informazioni antimafia o delle notizie di cui all'art. 1 septies della L. 12.10.1982 n. 726;

12. I bandi per appalti di opere e lavori pubblici, i bandi per l'affidamento di appalti di servizi, di forniture o misti superiori ad € 154.937,07 e i contratti di autorizzazione e concessione su

strutture pubbliche comunali e gli altri atti di cui ai precedenti commi che siano stati emessi in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono radicalmente nulli e non impegnano l'amministrazione comunale.

13. Alle procedure di cui ai precedenti commi si applicano comunque, in quanto compatibili, le ulteriori clausole contenute nel Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12/7/2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Unione Europea, la Regione Siciliana e le Prefetture dell'Isola, e dalle sue eventuali modifiche e integrazioni.

14. Fermo restando il principio di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva e tributaria, riservatasi comunque l'adozione di strumenti legittimi, anche suggeriti dall'Amministrazione, per garantire, anche mediante la stipula di appositi protocolli, l'effettività e la concreta attuazione di tali principi, il Consiglio Comunale, in quanto Organo titolare di competenza esclusiva in materia di adozione

di atti regolamentari e di disciplina generale delle tariffe ai sensi dell'art. 42 T.U. 267/00, stabilisce, che, ove non sia diversamente disposto da norme di legge statali o regionali, o comunque da fonti normative o regolamentari sopraordinate, e comunque nel rispetto delle fonti suddette, dalla data di approvazione della presente norma, i Dirigenti dei Settori competenti definiranno i procedimenti comunali di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 3 comma 2 della Deliberazione C.M. 19/2/2009 n. 92, senza richiedere ai cittadini e alle imprese alcuna attestazione della regolarità contributiva ai fini dei tributi locali.

Punto 9

Sostituire integralmente il comma 4° dell'art. 38 della deliberazione di cui in preambolo con la seguente nuova formulazione:

"4. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fin quando non diversamente stabilito, nei casi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6 - quinquies che siano assistiti dal presupposto di straordinaria urgenza, ricorrente negli interventi necessari e non postergabili diretti a far fronte a situazioni non prevedibili, non programmabili ovvero non immediatamente eseguibili stante una carenza di liquidità debitamente attestata dal Dirigente competente, e comunque agli interventi necessari ad assicurare la continuità dei servizi pubblici e ad evitare danni all'erario comunale, all'igiene, alla salubrità, alla salute o all'incolumità di terzi, le informazioni antimafia di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98 sono richieste per gli appalti di lavori ed opere pubbliche di importo superiore ad € 250.000,00, come stabilito dall'art. 2 del Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa"; per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 203.725,00); per gli appalti di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 203.725,00).

Il responsabile del procedimento è tenuto, a pena di nullità, a motivare il ricorso a tali procedure. Per importi inferiori a tali soglie, il Comune può procedere sulla base dell'acquisizione del certificato camerale con la dicitura antimafia e delle altre documentazioni e dichiarazioni stabilite dalla legge".

Punto 10

Dopo il comma 4° dell'art. 38 della deliberazione di cui in preambolo, sono aggiunti i commi 5° e 6°, con la seguente formulazione:

"5. Entro i 30 giorni successivi al compiuto decorso di sei mesi dall'adozione del presente Regolamento, e pertanto entro il 7/2/2010, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta e informale, allo scopo di monitorare l'applicazione delle norme in esso contenute. La seduta è aperta da una relazione del Presidente del Consiglio, cui seguono sintetiche relazioni dei presidenti dei gruppi consiliari e di un rappresentante dell'amministrazione comunale. Tra gli altri, devono essere invitati alla detta seduta, con diritto di parola, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, delle Organizzazioni di Categoria, i Partiti politici non rappresentati in Consiglio Comunale, i rappresentanti delle Consulte di Partecipazione e delle associazioni. Di seguito, uguale seduta è convocata ogni dodici mesi, con le stesse modalità.

6. Il Segretario Generale del Comune segnala, entro i 30 giorni successivi al compiuto decorso di sei mesi dall'adozione del presente Regolamento, e pertanto entro il 7/2/2010, al Prefetto e all'assessore regionale agli E.F.L.L., per quanto di competenza, l'eventuale mancata o anche solo parziale applicazione di talune delle norme contenute nel presente Regolamento, specificando le norme rimaste inapplicate o parzialmente applicate e le cause di tale situazione. La segnalazione è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Le segnalazioni di cui al presente comma sono ripetute ogni dodici mesi".

Intervengono:

[Art. 58 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale: " Le dichiarazioni dei Consiglieri sono riportate integralmente nel verbale ad espressa richiesta degli interessati ... In caso contrario si indicano nel verbale soltanto i punti principali, per riassunto, della loro esposizione "].

Il Consigliere **FIGURELLI** deposita al tavolo della Presidenza un emendamento di cui espone le ragioni giuridiche e la valutazione degli interessi.

Il Dirigente del Settore Affari Generali dichiara di non potere esprimere in questa seduta il proprio parere sull'emendamento.

➤ **Entrano in aula i consiglieri Macca, Mascolino, Moscato, Nicosia, escono Gatto, Ragusa. Presenti n. 19**

Il consigliere **FIGURELLI** ritira l'emendamento presentato.

riguardante i debiti fuori bilancio. E' pertanto opportuno evitare di inserire nel Regolamento sulla trasparenza qualsiasi riferimento alla normativa precedente perché essa è già obsoleta. Propone pertanto di cassare dalla proposta di deliberazione l'intero **punto 4.**

La proposta, messa ai voti per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 19 (**Artini, Brancaforte, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Greco, Guerrieri, La Marmora, Macca, Maira, Mascolino, Moscato, Nicosia, Terranova, Zelante**).

consiglieri astenuti n. 1 (D'Amato)

voti favorevoli n. 18

Il **PRESIDENTE** proclama il risultato della votazione e dichiara **soppresso il punto n. 4** dalla proposta di deliberazione.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti il punto 9 della proposta, come integrato e modificato dagli emendamenti **G, H, I, L, M, N, O** approvati nella seduta di g. 8/01 c..a.

Punto n. 9

Sostituire integralmente il comma 4° dell'art. 38 della deliberazione di cui in preambolo con la seguente nuova formulazione:

"4. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fin quando non diversamente stabilito, nei casi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6 - quinquies che siano assistiti dal presupposto di straordinaria urgenza, ricorrente negli interventi necessari e non postergabili diretti a far fronte a situazioni non prevedibili, non programmabili ovvero non immediatamente eseguibili stante una carenza di liquidità debitamente attestata dal Dirigente competente, che si identifica nel Dirigente della Ragioneria Generale, e comunque agli interventi necessari ad assicurare la continuità dei servizi pubblici e ad evitare danni all' erario comunale, all'igiene, alla salubrità, alla salute o all'incolumità di terzi, le informazioni antimafia di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98 sono richieste per gli appalti di lavori ed opere pubbliche di importo superiore ad € 250.000,00, come stabilito dall'art. 2 del Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa"; per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 203.725,00); per gli appalti di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 203.725,00). Il responsabile del procedimento è tenuto, a pena di nullità, a motivare il ricorso a tali procedure. Per importi inferiori a tali soglie, il Comune può procedere sulla base dell'acquisizione del certificato camerale con la dicitura antimafia e delle altre documentazioni e dichiarazioni stabilite dalla legge".

4-bis: Le norme contenute nell'art. 6 quinquies del presente regolamento, come formulate a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del punto 9 della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare presentata in data 12/09, si applicano ai procedimenti amministrativi non definiti alla data di esecutività della medesima deliberazione"

comma 4-ter : " In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e comunque fino e non oltre il rinnovo degli Organi del Comune successivo al turno elettorale del 2006, la Commissione Trasparenza è costituita sulla base delle indicazioni nominative rese da tutti i Consiglieri che siano stati destinatari della nota prot. N. 379/CC trasmessa in data 1/10/09 dal Presidente del Consiglio Comunale, i quali hanno diritto, qualora siano collocati all'opposizione rispetto alla coalizione politica che esprime il Sindaco, ad indicare candidati alla carica di Presidente della Commissione Trasparenza. A questo fine, entro e non oltre 7 giorni dalla data di esecutività del presente comma, il Presidente del Consiglio Comunale trasmette ai consiglieri Comunali destinatari della suddetta nota 1/10/09 una ulteriore nota, con la quale: a) notifica la data della seduta in cui procedersi all'elezione del Presidente e dei Componenti della Commissione Trasparenza; b) invita ciascuno dei Consiglieri suddetti a suo tempo destinatari della nota 1/10/09 che siano collocati all'opposizione rispetto alla coalizione che esprime il Sindaco , ad indicare, entro la data fissata per l'elezione del Presidente e dei componenti della Commissione trasparenza, un candidato alla carica di Presidente della Commissione, C) invita tutti i suddetti Consiglieri a suo tempo destinatari della nota 1/10/09 , tanto di opposizione che di maggioranza , ad indicare, entro la predetta data, un nominativo ciascuno quale componente della Commissione Trasparenza medesima. Nella data stabilita come dalla lettera a) che precede, il Consiglio Comunale, preso atto delle indicazioni di cui alla lettera b), procede innanzitutto all'elezione del Presidente della Commissione. Nelle prime tre votazioni, è eletto Presidente il

Consigliere di opposizione che abbia ottenuto almeno sedici voti. Nel caso in cui in tali votazioni nessuno abbia riportato tale quorum, si procede nella stessa seduta ad una quarta votazione in esito alla quale è eletto Presidente il Consigliere di opposizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti. L'eventuale transito, in corso di mandato, del Presidente dall'opposizione alla maggioranza che sostiene il Sindaco, è causa di decadenza dello stesso dalla funzione, ed il Consiglio Comunale è tenuto, nella prima seduta, a procedere alla nuova elezione di un Presidente. Eletto il Presidente della Commissione, il Consiglio Comunale, nella stessa seduta, , preso atto delle indicazioni di cui alla lettera c), procede, con una singola votazione, all'elezione dei Componenti della Commissione, che sono eletti a maggioranza sempre che alla votazione abbiano partecipato almeno sedici Consiglieri nel caso di prima convocazione, o dieci nel caso di seconda convocazione. Ciascun Commissario ha diritto, per la effettiva partecipazione ai lavori della Commissione, a percepire un gettone di presenza nella misura stabilita per i Consiglieri Comunali. In tutti i casi in cui all'interno della Commissione debba procedersi ad operazioni di voto, ciascun Commissario esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti, in Consiglio Comunale, al gruppo consiliare di cui lo stesso Commissario è espressione, ma i Consiglieri che siano stati inclusi con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, adottato successivamente alla nota 1/10/09 prot. 379/CC, nel gruppo misto, esprimeranno un voto ciascuno. Si applicano per il resto i commi 1, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 6 quater."

comma 4 quater, con il seguente testo: " Entro il 31 Gennaio 2010, il Consiglio Comunale procede all'elezione del Difensore civico. Il Dirigente del Settore Affari Generali, responsabile del procedimento, predispone o completa a tal fine, perché sia sottoposta al Consiglio, proposta di deliberazione munita di parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che dichiara la regolarità del procedimento intrapreso e l'ammissibilità o la non ammissibilità in linea tecnico – giuridica di ciascuna delle candidature presentate, esprimendosi, tra l'altro, sulla conformità dei titoli di studio e degli altri requisiti professionali dei candidati alle previsioni statutarie, e sulla conformità delle istanze di candidatura alle norme di legge (TAR Piemonte, Sez. I, 12/10/05 n° 2902). Il Consiglio Comunale, procede pertanto alle operazioni di voto come da disciplina statutaria. Nel caso in cui, effettuatisi le votazioni stabilite, nessuno dei candidati ammessi risulti eletto, il procedimento è da ritenersi concluso con esito negativo. In tal caso, entro i dieci giorni successivi, il Dirigente del medesimo Settore predispone e dirama nuovo avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica come prescritto dallo Statuto Comunale".

comma 4- quinquies, con il seguente testo: Per garantire certezza giuridica nei rapporti istituzionali intercorrenti tra il Consiglio Comunale e le aziende speciali e oer consentire al Consiglio Comunale di determinarsi con serenità nel momento in cui siano allo stesso rimessi proposte di deliberazione riguardanti le dette Aziende, il Segretario Generale del Comune, entro e non oltre il 31 Gennaio 2010 , accerta con propria relazione scritta e sotto la propria responsabilità la conformità o meno dei procedimenti di nomina dei direttori delle dette Aziende alle disposizioni di cui agli artt. 20 bis e 20 ter del presente Regolamento, alle altre disposizioni contenute negli Statuti delle dette aziende e all'art. 4, comma 3°, del regio decreto 15/10/1925 n° 2578, accertando tra l'altro il possesso e la permanenza o meno da parte dei medesimi dei requisiti soggettivi stabiliti dalle norme citate anche in ordine alle cause di incompatibilità, e la legittimità del procedimento avuto riguardo alla mancata approvazione delle suddette nomine da parte del Consiglio Comunale. Entro il suddetto termine, copia della relazione scritta dovrà essere rassegnata, oltre che agli interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle aziende speciali, al Direttore Generale e ai Presidenti dei gruppi Consiglieri. Di essa è data integrale lettura nella seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua trasmissione. Nel caso di mancata trasmissione della suddetta Relazione alla data del 31 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio Comunale, entro e non oltre il 15 febbraio 2010 trasmette all'assessorato alla famiglia e alle Autonomie Locali della regione Siciliana una formale richiesta di parere sulla questione, corredata dalla documentazione necessaria, comprendente gli artt. 20-bis, 20-ter e la presente disposizione, gli Statuti aziendali, gli atti di nomina dei direttori, attestazione circa la trasmissione o meno degli atti di nomina suddetti al Consiglio Comunale per la loro approvazione e le mozioni inerenti l'oggetto approvate dal Consiglio medesimo. Copia della superiore richiesta del Presidente del Consiglio Comunale è rimessa per conoscenza, oltre che agli interessati, al Sindaco, al segretario generale, ai Presidenti delle aziende speciali, al direttore Generale e ai Presidenti dei gruppi consiliari . Di essa è data integrale lettura nella seduta del consiglio Comunale successiva alla sua trasmissione".

comma 4-sexies): stante la improcrastinabile necessità di adeguare lo Statuto Comunale alle norme di legge intervenute dopo la sua approvazione ed entrata in vigore, entro e non oltre il 15 febbraio 2010, l'Amministrazione comunale trasmette alla Segreteria del Consiglio Comunale schema della delibera di approvazione del nuovo Statuto, con allegato l'articolato del medesimo, redatto in armonia con le disposizioni legislative intervenute, a far data dall'8/1°/1993, dopo la sua approvazione, munito dei relativi pareri dirigenziali, in modo che sullo stesso possano essere richiesti ed acquisiti, tra gli altri, i pareri della commissione Consiliare Affari Generali e dei Consigli circoscrizionali";

comma 4-septies: in ogni caso, entro lo stesso termine di cui al comma 4-sexies, deve essere rimesso alla Commissione Consiliare Affari generali l'intero fascicolo della proposta e dello schema statutario esitato nel corso della precedente legislatura dalla Giunta municipale. Ferme restando le responsabilità dei soggetti inadempienti, qualora alla data del 15 febbraio 2010 non sia trasmesso quanto richiesto dal comma 4-sexies), la Commissione Affari Generali è espressamente incaricata di presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare di approvazione dello Statuto redatto in armonia con le disposizioni legislative intervenute, a far data dall'8/1/1993, dopo la sua approvazione".

del Consiglio Comunale di proposte di deliberazione di iniziativa consiliare o di altri atti per i quali la legge stabilisca l'acquisizione di pareri, il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'ufficio, notifica le stesse, oltre che al Segretario Generale, al Direttore Generale e alla Commissione Consiliare competente e, quando occorra, ai Consigli Circostrizionali, agli altri Organi competenti alla resa dei pareri necessari perchè le dette proposte possano essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e da questo discusse. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i dirigenti del Comune, e il Collegio dei Revisori dei Conti quando occorra, sono tenuti a rendere i detti pareri entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta, e a depositare i medesimi entro detto termine nella Segreteria del Consiglio Comunale. Il Presidente, acquisiti i pareri, iscrive la proposta o l'atto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al detto deposito. Il mancato deposito dei predetti pareri entro i predetti termini comporta, a carico del personale del Comune inadempiente, l'apertura di procedimento disciplinare. 2) Qualora, successivamente alla richiesta di acquisizione dei pareri di cui al comma 1) ma prima della seduta consiliare convocata dal Presidente, siano depositati da Consiglieri Comunali, o dalla Commissione Consiliare competente, emendamenti o integrazioni alla proposta o all'atto originari, il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'ufficio, le notifica immediatamente, oltre che al Segretario Generale e al Direttore Generale, ai Dirigenti interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti quando occorra, e notifica loro, altresì, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale chiamato ad esprimersi sulle dette proposte o atti. In tal caso, gli Organi tenuti alla resa dei pareri sono tenuti a rilasciare i medesimi entro la data stabilita per la seduta o nel corso della stessa, alla quale devono in ogni caso essere presenti, anche per rendere i pareri sugli eventuali emendamenti presentati nel corso della stessa seduta. Nei casi di cui al presente comma, i pareri non resi per il mancato loro deposito o per la constatata assenza alla seduta dei Dirigenti tenuti a renderli, ferma restando l'apertura di procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente, sono resi nel corso della seduta consiliare, dal Segretario Generale, qualora le suddette competenze non siano state delegate dal Sindaco al Direttore Generale il quale, in presenza di tale atto di delega, deve essere presente alla seduta. I pareri che, nonostante quanto sopra, non siano stati resi si danno per acquisiti e il Consiglio Comunale può procedere pertanto alle operazioni di voto prescindendo dai medesimi".

➤ **Entrano in aula i consiglieri Gatto, Privitelli. Presenti n. 21**

La votazione, effettuata per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 21 (**Artini, Brancaforte, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Gatto, Greco, Guerrieri, La Marmora, Macca, Maira, Mascolino, Moscato, Nicosia, Privitelli, Terranova, Zelante**).

consiglieri astenuti n. 3 (D'Amato, Gatto, Privitelli)

voti favorevoli n. 18

Il **PRESIDENTE** proclama il risultato della votazione e dichiara il punto 9 della proposta, integrato e modificato dagli emendamenti **G, H, I, L, M, N, O**, approvato.

✓ **II PRESIDENTE pone ai voti il punto n. 10 della proposta.**

La votazione, effettuata per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 19 (**Artini, Brancaforte, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Greco, Guerrieri, La Marmora, Macca, Maira, Mascolino, Moscato, Nicosia, Terranova, Zelante**).

consiglieri astenuti n. 1 (D'Amato)

voti favorevoli n. 18

Il **PRESIDENTE** proclama il risultato della votazione e dichiara **il punto 10** della proposta approvato.

II SEGRETARIO GENERALE deposita una propria memoria, indirizza al Presidente del Consiglio Comunale, con la quale porge alcune valutazioni relativamente agli emendamenti attinenti la modifica dell'art. 38, comma 4-ter e 4-quater.

Si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, copia della suddetta memoria.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti nella sua interezza la parte regolamentare della proposta, composta dai punti nn. **1,2,3,5,6, 8,9,10**, come integrata e modificata dagli emendamenti lett. **B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O**.

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 21 (Artini, Brancaforte, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Gatto, Greco, Guerrieri, La Marmora, Macca, Maira, Mascolino, Moscato, Nicosia, Privitelli, Terranova, Zelante).

consiglieri astenuti n. 1 (D'Amato)

voti favorevoli n. 20

Il **PRESIDENTE** proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la parte regolamentare della proposta, composta dai punti nn. **1,2,3,5,6, 8,9,10**, come integrata e modificata dagli emendamenti lett. **B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O**.

Esce dall'aula il consigliere BRANCAFORTE. Presenti n. 20

✓ Il consigliere **GURRIERI** dà lettura del seguente ulteriore emendamento:

EMENDAMENTO P

Sotto la parola "delibera" inserire, dopo il punto A, un punto B con il seguente testo: "Entro e non oltre 10 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, il Dirigente del Settore Affari Generali provvede alla stampa e all'affissione di n ° 200 manifesti murali secondo il modello contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che della stessa fa parte integrante e sostanziale. I predetti manifesti devono inoltre essere affissi, e rimanervi per almeno trenta giorni, all'interno di tutti gli uffici del Comune, in posizione visibile per i cittadini. Inoltre, entro lo stesso termine di 10 giorni, l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale trasmette al Dirigente del Settore Affari Generali il Regolamento sulla Trasparenza, la Semplificazione e l'accesso ai dati, risultante dal coordinamento delle norme di cui alla deliberazione consiliare 86 del 7/7/2009 con quelle adottate con la presente deliberazione. Entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla superiore trasmissione, il Dirigente del Settore Affari Generali provvede alla stampa di n ° 3000 (tremila) brochures contenenti la versione integrale e coordinata del suddetto Regolamento, senza presentazione o prefazione di alcun consigliere o amministratore. Onde assicurare la diffusione alla cittadinanza delle relative norme, le suddette brochures sono distribuite, in numero di 1000 copie, ai cittadini presso tutti gli uffici del Comune, in posizione visibile, 1000 copie di esse sono trasmesse dal Comune, per essere poste a disposizione dei cittadini e degli utenti, presso tutti gli uffici pubblici di altri enti ed amministrazioni con sede a Vittoria, tra cui gli uffici sanitari, finanziari e postali; 1000 copie sono infine trasmessi alle organizzazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni, alle comunità ecclesiali, e, in generale, alle espressioni organizzate della società civile ".

Il **PRESIDENTE** lo pone ai voti.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 20 (Artini, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Gatto, Greco, Guerrieri, La Marmora, Macca, Maira, Mascolino, Moscato, Nicosia, Privitelli, Terranova, Zelante).

consiglieri astenuti n. 1 (D'Amato)

voti favorevoli n. 19

Il **PRESIDENTE** pone ai voti nella sua interezza la proposta di deliberazione, come integrata e modificata dagli emendamenti approvati con deliberazione consiliare **n. 3 dell'8/01/2010** e da quelli approvati nell'odierna seduta.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 20 (Artini, Cannella, Cannizzo, Carbonaro, D'Amato, Dieli, Fiorellini, Garofalo, Gatto, Greco, Guerrieri, La Marmora, Macca, Maira, Mascolino, Moscato, Nicosia, Privitelli, Terranova, Zelante).

consiglieri astenuti n. 1 (D'Amato)

voti favorevoli n. 19

Il **PRESIDENTE** proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione come sopra emendata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal consigliere Gurrieri, avente ad oggetto: "**Deliberazione consiliare n. 86 del 7/7/2009. Modifiche ed integrazioni**";

Visto i pareri di legge espressi sulla proposta di deliberazione;

Visti gli emendamenti presentati;

Visti i pareri che sugli stessi emendamenti sono stati resi ai sensi della normativa vigente;

Udita la relazione del Consigliere proponente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la normativa vigente in materia;

Ritenuta la propria competenza in materia;

Visto l'esito delle votazioni;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione presentata dal consigliere Gurrieri, avente ad oggetto:

"**Deliberazione consiliare n. 86 del 7/7/2009. Modifiche ed integrazioni**", come sotto emendata:

A

Punto 1

All'art. 6 bis, comma 1, lettera g), dopo la parola " streaming", è aggiunto il seguente testo: " Tutte le sedute del Consiglio Comunale, onde garantire una compiuta e trasparente informazione dei cittadini sui lavori consiliari, sono diffuse integralmente, anche in differita, su almeno una Tv locale. In ogni caso, qualunque cittadino, tenuto conto di quanto stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento 11-17 marzo 2002, previa semplice comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale contenente le dichiarazioni stabilite alle lettere a), b) e c) che seguono, può, con propri mezzi e a proprie spese, riprendere e diffondere, anche in forma radiofonica, in tutto o in parte, i lavori del Consiglio Comunale osservando le seguenti condizioni: a) informare preventivamente, anche mediante l'affissione di apposito cartello all'ingresso della sala consiliare, i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini precisando l'emittente televisiva o il sito web nei quali esse saranno diffuse, e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy; b) garantire ai partecipanti alla seduta la possibilità, per almeno 24 ore prima della diffusione, di visionare le immagini precisando, anche mediante l'affissione del suddetto cartello, il luogo in cui prenderne visione; c) omettere di riprendere il pubblico presente alla seduta ed omettere di divulgare informazioni sullo stato di salute". Fermo restando quanto sopra, ciascun Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dal Comune la registrazione in forma video delle sedute consiliari qualora effettuate direttamente dall'ente con stipula di contratti con terzi, e diffonderle a propria cura e spese.

Punto 2

All'art. 6-bis, al comma 3, le parole "Le dichiarazioni e i dati di cui ai punti 1) e 2) del comma 1, e di cui alle lettere a), d), e) ed f) del comma 2, qualora non siano stati acquisiti dal Comune sulla base di una disposizione di legge, sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche interessate ai fini dell'inserimento" sono sostituite con le parole "Le dichiarazioni e i dati di cui al comma 1 e al comma 2, qualora non siano da pubblicare sulla base di una espressa disposizione di legge, sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche interessate ai fini dell'inserimento, nel rispetto dei diritti di privacy e fatta comunque salva l'autonomia organizzativa e gestionale delle persone giuridiche coinvolte",

Punto 3

All'art. 6-bis, al comma 3, le parole "Nel caso le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) del comma 1 non siano trasmesse" sono sostituite con le parole "Nel caso in cui le dichiarazioni e i dati di cui al comma 1 e al comma 2 non siano trasmesse".

Punto 4

Cassato

Punto 5

All'art. 6-quater, il comma 1 è sostituito dal seguente: E' istituita la Commissione "Trasparenza" con funzioni di controllo e garanzia. Nei trenta giorni successivi al rinnovo del Consiglio Comunale (e, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, entro trenta giorni dall'adozione del medesimo Regolamento), l'Organo Consiliare procede all'elezione del Presidente e dei Commissari secondo quanto disposto dal presente articolo"

Punto 6

All'art. 6-quater, al comma 6, le parole "Dirigenti di enti, aziende ed organismi cui il Comune partecipa", sono sostituite dalle seguenti: "Amministratori di enti, aziende ed organismi cui il Comune partecipa";

Punto 7

Cassato

Sostituire integralmente l'art. 6- quinquies della deliberazione di cui in preambolo con la seguente nuova formulazione:

ART. 6 QUINQUIES - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ NEI BANDI DI APPALTO E NEI CONTRATTI

Per contrastare quanto più efficacemente il fenomeno mafioso, per prevenire e reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e nel controllo degli investimenti, nonché nello svolgimento delle attività presso i cantieri e nell'esercizio delle attività produttive, per garantire sicurezza agli operatori economici e ai cittadini, il Comune, considerato che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza sostanziale e trasparenza, trova riscontro sia nella giurisprudenza amministrativa sia in specifiche ragioni di pubblico interesse, soprattutto in particolari contesti territoriali come quello siciliano, in recepimento anche delle regole contenute nel Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12/7/2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Unione Europea, la Regione Siciliana e le Prefetture dell'Isola, stabilisce le seguenti norme:

1. Il Comune è tenuto ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore ad € 154.937,07 le seguenti clausole:

a) "Il Comune acquisisce le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98, prima dell' aggiudicazione definitiva dell' appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria, e prima dell' autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni di qualsiasi importo. Il Comune richiede inoltre per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili. Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all' esclusione dell' aggiudicatario o al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura".

b) "Il Comune si riserva, secondo la propria discrezionalità, di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare

l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e sub-contratti in genere, trattandosi di "informazioni atipiche" che consentono all'amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni di interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n° 13/2003)".

2. Il Comune è tenuto ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di servizi, di forniture o misti di importo superiore ad € 154.937,07 le seguenti clausole:

a) "Il Comune acquisisce prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto le informazioni antimafia ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 252/98. Richiede inoltre le dette informazioni precedentemente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni di qualsiasi importo. Il Comune richiede le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti per i medesimi appalti cottimi, noli e forniture sensibili. Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'aggiudicatario o al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura".

b) "Il Comune si riserva, secondo la propria discrezionalità, di non aggiudicare la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e sub-contratti in genere, trattandosi di "informazioni atipiche" che consentono all'amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni di interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n° 13/2003)".

3. Il Comune è tenuto ad acquisire le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 DPR 252/98 prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni di importo superiore ad € 154.937,07 per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, e, qualora fossero attestati dal Prefetto elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, a procedere alla loro esclusione. Il Comune è tenuto a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati, con riserva

di non ammissione in presenza di informazioni interdittive ex art. 10 D.P.R. 252/98 ovvero atipiche ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82 ed utili ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, il Comune procede anche in assenza delle informazioni del Prefetto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/98. In tali casi, qualora siano successivamente acquisite informazioni positive, il Comune, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, recede dal contratto di appalto o da altro rapporto contrattuale nel frattempo intercorso, ovvero revoca le concessioni e le autorizzazioni, comprese quelle al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura. A tal fine, i bandi di gara e gli atti negoziali del Comune devono contenere le seguenti clausole:

a) "Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.98 n. 252, riservandosi di valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art. 1 septies L. 726/82";

b) "nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia e in tutti i casi in cui ai sensi della disciplina regolamentare dell'ente non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, è richiesto comunque il certificato camerale con la dicitura antimafia ex art. 9 D.P.R. 252/98 anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, letto e) del D.P.R. 252/98";

5. I dirigenti del Comune diramano opportune direttive agli uffici dipendenti, affinché: a) i bandi di gara di opere e lavori pubblici di importo superiore ad € 154.937,07 prevedano espressamente l'obbligo per la ditta aggiudicataria di comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali i cottimi, i noli e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti; b) siano trasmessi per via telematica all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici, in relazione ai lavori e alle opere di cui alla lettera a) che precede, i dati di cui all'art. 4, comma 17, della legge 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le LL.RR. 7102 e 7/03, e su supporto informatico i verbali di gara; c) sia prestata la massima attenzione in fase di gara alla presenza di elementi che possano far ritenere sussistenti cointeressenze tra i partecipanti alle gare, partecipazioni incrociate e/o collusioni tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento delle gare medesime. A tal fine, i bandi di gara ed i capitolati speciali di appalto di opere e lavori pubblici, di servizi e forniture e misti devono prevedere

espressamente le seguenti ulteriori clausole di auto-tutela, allo scopo di contrastare possibili tentativi di turbativa d'asta:

Clausola n. 1

"Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni non vincolanti dell'Autorità che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione".

Clausola n. 2

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gara";

Clausola n. 3

"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni, servizi e/o forniture di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati";

Clausola n. 4

indipendenza e segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla

gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza. Prende atto ed accetta che l'accertamento da parte della stazione appaltante, nel corso del procedimento di gara, di una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, determinerà la propria esclusione con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite dal Comune";

Clausola n. 5

"Il/la sottoscritto/a offerente prende atto e dichiara di accettare che la Stazione appaltante considererà, tra gli altri, quali sospetti casi di anomalia soggetti a verifica ai sensi dell' art. 34 co 2 del D.Lvo n. 163/06, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che ricorrano insieme o da sole: a) Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; b) Utilizzazione dello stesso personale; c) Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti; d) Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara";

Clausola n. 6

"Il/la sottoscritto/a offerente prende atto e dichiara di accettare che, ferma restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l'ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, il Comune valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando l'effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente. Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 38 del Codice Unico degli Appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, il Comune potrà considerare determinante, ai fini dell' individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato. Inoltre, non è precluso al Comune escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull' affidabilità dell'impresa";

Clausola n. 7

"Il/la sottoscritto/a offerente prende atto e dichiara di accettare che il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell' art.38 letto e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare l'oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l'assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto o alla revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sub-contratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche in seguito di verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero ";

6. Il Comune è tenuto ad inserire nei bandi relativi a finanziamenti, contributi, agevolazioni e concessioni, quelli per gare di appalto di opere e lavori pubblici, di pubbliche forniture di beni e servizi che "Le imprese aggiudicatrici di appalti o di subappalti, le imprese ammesse ai suddetti benefici pubblici, le loro eventuali affidatarie e ogni altra impresa con cui esse potranno avere

rapporti derivati, hanno l'obbligo di sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale esse si impegnano - pena la decadenza dal finanziamento, dal contributo, dall'agevolazione, il recesso dal contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione o della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.) ";

7. Il Comune richiede alle imprese interessate, per ogni singolo atto concessorio da rilasciare in materia di edilizia privata qualora superi i 5000 mc, in materia di piani di lottizzazione costruttivi e in materia di concessioni ed autorizzazioni per nuovi insediamenti in aree mercantili, industriali ed artigianali, qualora superino i 5000 mc, il certificato camerale con la dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 DPR 252/98, in tutti i casi in cui la legge non stabilisca l'obbligo di acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R.. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta,

entro il termine di 30 giorni, di comunicare, secondo i casi, le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, i numero dei lavoratori occupati e le loro qualifiche.

8. Il Comune, in ordine ai contratti di concessione o di autorizzazione amministrativa a soggetti operanti nelle strutture pubbliche, compresi quelli di proroga o rinnovo, fermo restando l'obbligo di un controllo preventivo sulla loro affidabilità morale ai sensi della successiva lettera a), eseguibile, per le imprese, mediante l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, è tenuto ad inserire nei contratti o nelle autorizzazioni medesime le seguenti clausole:

a) "Il Comune valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la permanenza delle

condizioni di affidabilità morale del soggetto titolare di autorizzazione o concessione, a tal uopo considerando l'effettiva incidenza delle eventuali condanne sulla moralità professionale del medesimo; considererà determinante, ai fini dell'individuazione della moralità professionale, la natura sostanziale del reato; non è precluso al Comune procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o della concessione una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità;

b) "Il Comune procederà in ogni caso alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni a quei soggetti nei cui confronti: a) siano accertate anche mediante ispezioni gravi violazioni di legge, contrattuali o relative a misure di sicurezza e l'assunzione irregolare di lavoratori; b) sia accertata la mancata denuncia da parte degli stessi di azioni commesse da terzi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, a aderire a richieste estorsive o di ritorsione per la mancata adesione a tali richieste o qualora in capo agli stessi sia stato accertato il reato di favoreggiamento".

Inoltre, prima del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, o della proroga o rinnovo del medesimo, l'interessato dovrà obbligatoriamente trasmettere al Comune le seguenti formali dichiarazioni:

a) "Il/la sottoscritto/a si impegna, pena la revoca dell'autorizzazione o della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o la fornitura di merci, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.)".

b) "Il/la sottoscritto/a è cosciente e dichiara di accettare che il Comune procederà in ogni caso alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni a quei soggetti nei cui confronti: a) siano accertate anche mediante ispezioni gravi violazioni di legge, contrattuali o relative a misure di sicurezza e l'assunzione irregolare di lavoratori; b) sia accertata la mancata denuncia da parte degli stessi di azioni commesse da terzi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, a aderire a richieste estorsive o di ritorsione per la mancata adesione a tali richieste o qualora in capo agli stessi sia stato accertato il reato di favoreggiamento".

9. Il Comune dispone in ogni caso la sospensione di ogni concessione o autorizzazione amministrativa a soggetti operanti nelle strutture pubbliche qualora in sede processuale emerga, con sentenza di primo grado, anche se impugnata, la mancata denuncia da parte degli stessi di azioni commesse da terzi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o di ritorsione per la mancata adesione a tali richieste o per i quali sia stato accertato il reato di favoreggiamento. Si procede alla revoca nel caso di Sentenza definitiva (o di atto amministrativo divenuto inoppugnabile, nei casi di cui alla lettera a) con cui siano state accertate le superiori circostanze. Nel caso di società, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o della concessione sono disposte qualora tali circostanze siano accertate a carico del legale rappresentante o degli altri amministratori.

10. I dirigenti preposti ai Settori del Comune (o, in caso di loro inerzia, il Direttore Generale), dettano, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del presente articolo, apposite direttive ai propri uffici affinché:

a) sia assicurata la scrupolosa osservanza delle norme che precedono;

b) siano disposti, con cadenza almeno semestrale, accertamenti, anche a campione, in ordine alla veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle ditte coinvolte nei procedimenti di cui ai precedenti commi;

c) sia effettuata la vigilanza presso le attività cantieristiche autorizzate nel territorio comunale, allo scopo di assicurare per quanto di competenza la rigorosa osservanza delle autorizzazioni rese ed il rigoroso rispetto delle

risoluzione del contratto o la revoca del beneficio;

d) sia garantita la rigorosa osservanza della legislazione antimafia ai fini del rilascio di licenze, concessioni, secondo le modalità previste per i diversi tipi di intervento autorizzatorio o concessorio.

11. Il Sindaco, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del presente articolo, chiede formalmente al Prefetto di costituire presso l'U.T.G. un Gruppo Interforze con il compito di effettuare ogni accertamento ritenuto necessario sulle ditte e/o imprese interessate, garantendo un efficace scambio di informazioni in ordine ad elementi utili per il rilascio delle informazioni antimafia o delle notizie di cui all'art. 1 septies della L. 12.10.1982 n. 726;

12. I bandi per appalti di opere e lavori pubblici, i bandi per l'affidamento di appalti di servizi, di forniture o misti superiori ad € 154.937,07 e i contratti di autorizzazione e concessione su

strutture pubbliche comunali e gli altri atti di cui ai precedenti commi che siano stati emessi in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono radicalmente nulli e non impegnano l'amministrazione comunale.

13. Alle procedure di cui ai precedenti commi si applicano comunque, in quanto compatibili, le ulteriori clausole contenute nel Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12/7/2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Unione Europea, la Regione Siciliana e le Prefetture dell'Isola, e dalle sue eventuali modifiche e integrazioni.

14. Fermo restando il principio di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva e tributaria, riservatasi comunque l'adozione di strumenti legittimi, anche suggeriti dall'Amministrazione, per garantire, anche mediante la stipula di appositi protocolli, l'effettività e la concreta attuazione di tali principi, il Consiglio Comunale, in quanto Organo titolare di competenza esclusiva in materia di adozione di atti regolamentari e di disciplina generale delle tariffe ai sensi dell'art. 42 TU. 267/00, stabilisce, che, ove non sia diversamente disposto da norme di legge statali o regionali, o comunque da fonti normative o regolamentari sopraordinate, e comunque nel rispetto delle fonti suddette, dalla data di approvazione della presente norma, i Dirigenti dei Settori competenti definiranno i procedimenti comunali di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 3 comma 2 della Deliberazione C.M. 19/2/2009 n. 92, che qui si intendono espressamente riportati per relationem pur se non materialmente trascritti, indipendentemente dall'eventuale annullamento, revoca o modifica della stessa Deliberazione G.M. 19/02 n. 92, senza richiedere e senza tenere in alcun conto, ai limitati fini della definizione dei detti procedimenti, la regolarità contributiva ai fini dei tributi locali.

Punto 9

Sostituire integralmente il **comma 4° dell'art. 38** della deliberazione di cui in preambolo con la seguente nuova formulazione:

"4. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fin quando non diversamente stabilito, nei casi di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6 - quinquies che siano assistiti dal presupposto di straordinaria urgenza, ricorrente negli interventi necessari e non postergabili diretti a far fronte a situazioni non prevedibili, non programmabili ovvero non immediatamente eseguibili stante una carenza di liquidità debitamente attestata dal Dirigente competente, che si identifica nel Dirigente della Ragioneria Generale, e comunque agli interventi necessari ad assicurare la continuità dei servizi pubblici e ad evitare danni all'erario comunale, all'igiene, alla salubrità, alla salute o all'incolumità di terzi, le informazioni antimafia di cui all'art. 10 D.P.R. 252/98 sono richieste per gli appalti di lavori ed opere pubbliche di importo superiore ad € 250.000,00, come stabilito dall'art. 2 del Protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa"; per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 203.725,00); per gli appalti di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 203.725,00).

Il responsabile del procedimento è tenuto, a pena di nullità, a motivare il ricorso a tali procedure.

Per importi inferiori a tali soglie, il Comune può procedere sulla base dell'acquisizione del certificato camerale con la dicitura antimafia e delle altre documentazioni e dichiarazioni stabilite dalla legge".

" Aggiungere, dopo il comma 4° dell'art. 38, un comma 4bis, con il seguente testo: "Le norme contenute nell'art. 6 quinquies del presente regolamento, come formulate a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del punto 9 della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare presentata in data 12/09, si applicano ai procedimenti amministrativi non definiti alla data di esecutività della medesima deliberazione"

All'art.38 inserire il seguente comma 4-ter : “ in fase di prima applicazione del presente Regolamento, e comunque fino e non oltre il rinnovo degli Organi del Comune successivo al turno elettorale del 2006, la Commissione Trasparenza è costituita sulla base delle indicazioni nominative rese da tutti i Consiglieri che siano stati destinatari della nota prot. N. 379/CC trasmessa in data 1/10/09 dal Presidente del Consiglio Comunale, i quali hanno diritto, qualora siano collocati all'opposizione rispetto alla coalizione politica che esprime il Sindaco, ad indicare candidati alla carica di Presidente della Commissione Trasparenza. A questo fine, entro e non oltre 7 giorni dalla data di esecutività del presente comma, il Presidente del Consiglio Comunale trasmette ai consiglieri Comunali destinatari della suddetta nota 1/10/09 una ulteriore nota, con la quale: a) notifica la data della seduta in cui procedersi all'elezione del Presidente e dei Componenti della Commissione Trasparenza; b) invita ciascuno dei Consiglieri suddetti a suo tempo destinatari della nota 1/10/09 che siano collocati all'opposizione rispetto alla coalizione che esprime il Sindaco , ad indicare, entro la data fissata per l'elezione del Presidente e dei componenti della Commissione trasparenza, un candidato alla carica di Presidente della Commissione, C) invita tutti i suddetti Consiglieri a suo tempo destinatari della nota 1/10/09 , tanto di opposizione che di maggioranza , ad indicare, entro la predetta data, un nominativo ciascuno quale componente della Commissione Trasparenza medesima. Nella data stabilita come dalla lettera a) che precede, il Consiglio Comunale, preso atto delle indicazioni di cui alla lettera b), procede innanzitutto all'elezione del Presidente della Commissione. Nelle prime tre votazioni, è eletto Presidente il Consigliere di opposizione che abbia ottenuto almeno sedici voti. Nel caso in cui in tali votazioni nessuno abbia riportato tale quorum, si procede nella stessa seduta ad una quarta votazione in esito alla quale è eletto Presidente il Consigliere di opposizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti. L'eventuale transito, in corso di mandato, del Presidente dall'opposizione alla maggioranza che sostiene il Sindaco, è causa di decadenza dello stesso dalla funzione, ed il Consiglio Comunale è tenuto, nella prima seduta, a procedere alla nuova elezione di un Presidente. Eletto il Presidente della Commissione, il Consiglio Comunale, nella stessa seduta, , preso atto delle indicazioni di cui alla lettera c), procede, con una singola votazione, all'elezione dei Componenti della Commissione, che sono eletti a maggioranza sempre che alla votazione abbiano partecipato almeno sedici Consiglieri nel caso di prima convocazione, o dieci nel caso di seconda convocazione. Ciascun Commissario ha diritto, per la effettiva partecipazione ai lavori della Commissione, a percepire un gettone di presenza nella misura stabilita per i Consiglieri Comunali. In tutti i casi in cui all'interno della Commissione debba procedersi ad operazioni di voto, ciascun Commissario esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti, in Consiglio Comunale, al gruppo consiliare di cui lo stesso Commissario è espressione, ma i Consiglieri che siano stati inclusi con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, adottato successivamente alla nota 1/10/09 prot. 379/CC, nel gruppo misto, esprimeranno un voto ciascuno. Si applicano per il resto i commi 1, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 6 quater.”.

Inserire dopo il comma 4-ter dell'art. 38 della Delibera CC n. 86 del 7/7/09, il comma 4 quater, con il seguente testo: “ Entro il 31 Gennaio 2010, il Consiglio Comunale procede all'elezione del Difensore civico. Il Dirigente del Settore Affari Generali, responsabile del procedimento, predispone o completa a tal fine, perché sia sottoposta al Consiglio, proposta di deliberazione munita di parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che dichiara la regolarità del procedimento intrapreso e l'ammissibilità o la non ammissibilità in linea tecnico – giuridica di ciascuna delle candidature presentate, esprimendosi, tra l'altro, sulla conformità dei titoli di studio e degli altri requisiti professionali dei candidati alle previsioni statutarie, e sulla conformità delle istanze di candidatura alle norme di legge (TAR Piemonte, Sez. I, 12/10/05 n° 2902). Il Consiglio Comunale, procede pertanto alle operazioni di voto come da disciplina statutaria. Nel caso in cui, effettuate le votazioni stabilite, nessuno dei candidati ammessi risulti eletto, il procedimento è da ritenersi concluso con esito negativo. In tal caso, entro i dieci giorni successivi, il Dirigente del medesimo Settore predispone e dirama nuovo avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica come prescritto dallo Statuto Comunale”.

Inserire dopo il comma 4 quater dell'art. 38 della Delibera CC n° 86 del 7/7/09, il comma 4- quinquies, con il seguente testo: Per garantire certezza giuridica nei rapporti istituzionali intercorrenti tra il Consiglio Comunale e le aziende speciali e oer consentire al Consiglio Comunale di determinarsi con serenità nel momento in cui siano allo stesso rimessi proposte di deliberazione riguardanti le dette Aziende, il Segretario Generale del Comune, entro e non oltre il 31 Gennaio 2010 , accerta con propria relazione scritta e sotto la propria responsabilità la conformità o meno dei procedimenti di nomina dei direttori delle dette Aziende alle disposizioni di cui agli artt. 20 bis e 20 ter del presente Regolamento, alle altre disposizioni contenute negli Statuti delle dette aziende e all'art. 4, comma 3°, del regio decreto 15/10/1925 n° 2578, accertando tra l'altro il possesso e la permanenza o meno da parte dei medesimi dei requisiti soggettivi stabiliti dalle norme citate anche in ordine alle cause di incompatibilità, e la legittimità del procedimento avuto riguardo alla mancata approvazione delle suddette nomine da parte del Consiglio Comunale. Entro il suddetto termine, copia della relazione scritta dovrà essere rassegnata, oltre che agli interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle aziende speciali, al Direttore Generale e ai Presidenti dei gruppi Consiliari. Di essa è data integrale lettura nella seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua trasmissione. Nel caso di mancata trasmissione della suddetta Relazione alla data del 31 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio Comunale, entro e non oltre il 15 febbraio 2010 trasmette all'assessorato alla famiglia e alle Autonomie Locali della regione Siciliana una formale richiesta di parere sulla questione, corredata dalla documentazione necessaria, comprendente gli artt. 20-bis, 20-ter e la presente disposizione, gli Statuti aziendali, gli atti di nomina dei direttori, attestazione circa la trasmissione o meno degli

dal Consiglio medesimo. Copia della superiore richiesta del Presidente del Consiglio Comunale è rimessa per conoscenza, oltre che agli interessati, al Sindaco, al segretario generale, ai Presidenti delle aziende speciali, al direttore Generale e ai Presidenti dei gruppi consiliari. Di essa è data integrale lettura nella seduta del consiglio Comunale successiva alla sua trasmissione”.

Inserire dopo il comma 4- quinques dell'art. 38 della Delibera CC n° 86 del 7/7/09, i commi 4-sexies e 4-septies, con i seguenti testi:

4-sexies): stante la improcrastinabile necessità di adeguare lo Statuto Comunale alle norme di legge intervenute dopo la sua approvazione ed entrata in vigore, entro e non oltre il 15 febbraio 2010, l'Amministrazione comunale trasmette alla Segreteria del Consiglio Comunale schema della delibera di approvazione del nuovo Statuto, con allegato l'articolato del medesimo, redatto in armonia con le disposizioni legislative intervenute, a far data dall'8/1°/1993, dopo la sua approvazione, munito dei relativi pareri dirigenziali, in modo che sullo stesso possano essere richiesti ed acquisiti, tra gli altri, i pareri della commissione Consiliare affari Generali e dei Consigli circoscrizionali”;

4-septies: in ogni caso, entro lo stesso termine di cui al comma 4-sexies, deve essere rimesso alla Commissione Consiliare Affari generali l'intero fascicolo della proposta e dello schema statutario esitato nel corso della precedente legislatura dalla Giunta municipale. Ferme restando le responsabilità dei soggetti inadempienti, qualora alla data del 15 febbraio 2010 non sia trasmesso quanto richiesto dal comma 4-sexies), la Commissione Affari Generali è espressamente incaricata di presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare di approvazione dello Statuto redatto in armonia con le disposizioni legislative intervenute, a far data dall'8/1/1993, dopo la sua approvazione”.

Inserire dopo il comma 4 septies dell'art. 38, il comma 4- octies, con il seguente testo:

1. Entro e non oltre due giorni decorrenti dal deposito presso la Segreteria del Consiglio Comunale di proposte di deliberazione di iniziativa consiliare o di altri atti per i quali la gge stabilisca l'acquisizione di pareri, il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'ufficio, notifica le stesse, oltre che al Segretario Generale, al Direttore Generale e alla Commissione Consiliare competente e, quando occorra, ai Consigli Circoscrizionali, agli altri Organi competenti alla resa dei pareri necessari perchè le dette proposte possano essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e da questo discusse. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i dirigenti del Comune, e il Collegio dei Revisori dei Conti quando occorra, sono tenuti a rendere i detti pareri entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta, e a depositare i medesimi entro detto termine nella Segreteria del Consiglio Comunale. Il Presidente, acquisiti i pareri, iscrive la proposta o l'atto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al detto deposito. Il mancato deposito dei predetti pareri entro i predetti termini comporta, a carico del personale del Comune inadempiente, l'apertura di procedimento disciplinare.

2) Qualora, successivamente alla richiesta di acquisizione dei pareri di cui al comma 1) ma prima della seduta consiliare convocata dal Presidente, siano depositati da Consiglieri Comunali, o dalla Commissione Consiliare competente, emendamenti o integrazioni alla proposta o all'atto originari, il Presidente del Consiglio, per il tramite dell'ufficio, le notifica immediatamente, oltre che al Segretario Generale e al Direttore Generale, ai Dirigenti interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti quando occorra, e notifica loro, altresì, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale chiamato ad esprimersi sulle dette proposte o atti. In tal caso, gli Organi tenuti alla resa dei pareri sono tenuti a rilasciare i medesimi entro la data stabilita per la seduta o nel corso della stessa, alla quale devono in ogni caso essere presenti, anche per rendere i pareri sugli eventuali emendamenti presentati nel corso della stessa seduta. Nei casi di cui al presente comma, i pareri non resi per il mancato loro deposito o per la constatata assenza alla seduta dei Dirigenti tenuti a renderli, ferma restando l'apertura di procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente, sono resi nel corso della seduta consiliare, dal Segretario Generale, qualora le suddette competenze non siano state delegate dal Sindaco al Direttore Generale il quale, in presenza di tale atto di delega, deve essere presente alla seduta. I pareri che, nonostante quanto sopra, non siano stati resi si danno per acquisiti e il Consiglio Comunale può procedere pertanto alle operazioni di voto prescindendo dai medesimi”;

Punto 10

Dopo il comma 4° dell'art. 38 della deliberazione di cui in preambolo, sono aggiunti i **commi 5° e 6°**, con la seguente formulazione:

"5. Entro i 30 giorni successivi al compiuto decorso di sei mesi dall'adozione del presente Regolamento, e pertanto entro il 7/2/2010, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio Comunale in

aperta da una relazione del Presidente del Consiglio, cui seguono sintetiche relazioni dei presidenti dei gruppi consiliari e di un rappresentante dell'amministrazione comunale. Tra gli altri, devono essere invitati alla detta seduta, con diritto di parola, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, delle Organizzazioni di Categoria, i Partiti politici non rappresentati in Consiglio Comunale, i rappresentanti delle Consulte di Partecipazione e delle associazioni. Di seguito, uguale seduta è convocata ogni dodici mesi, con le stesse modalità.

6. Il Segretario Generale del Comune segnala, entro i 30 giorni successivi al compiuto decorso di sei mesi dall'adozione del presente Regolamento, e pertanto entro il 7/2/2010, al Prefetto e all'assessore regionale agli EE.LL., per quanto di competenza, l'eventuale mancata o anche solo parziale applicazione di talune delle norme contenute nel presente Regolamento, specificando le norme rimaste inapplicate o parzialmente applicate e le cause di tale situazione. La segnalazione è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Le segnalazioni di cui al presente comma sono ripetute ogni dodici mesi".

B

Entro e non oltre 10 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, il Dirigente del Settore Affari Generali provvede alla stampa e all'affissione di n° 200 manifesti murali secondo il modello contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che della stessa fa parte integrante e sostanziale. I predetti manifesti devono inoltre essere affissi, e rimanervi per almeno trenta giorni, all'interno di tutti gli uffici del Comune, in posizione visibile per i cittadini. Inoltre, entro lo stesso termine di 10 giorni, l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale trasmette al Dirigente del Settore Affari Generali il Regolamento sulla Trasparenza, la Semplificazione e l'accesso ai dati, risultante dal coordinamento delle norme di cui alla deliberazione consiliare 86 del 7/7/2009 con quelle adottate con la presente deliberazione. Entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla superiore trasmissione, il Dirigente del Settore Affari Generali provvede alla stampa di n° 3000 (tremila) brochures contenenti la versione integrale e coordinata del suddetto Regolamento, senza presentazione o prefazione di alcun consigliere o amministratore. Onde assicurare la diffusione alla cittadinanza delle relative norme, le suddette brochures sono distribuite, in numero di 1000 copie, ai cittadini presso tutti gli uffici del Comune, in posizione visibile; 1000 copie di esse sono trasmesse dal Comune, per essere poste a disposizione dei cittadini e degli utenti, presso tutti gli uffici pubblici di altri enti ed amministrazioni con sede a Vittoria, tra cui gli uffici sanitari, finanziari e postali; 1000 copie sono infine trasmesse alle organizzazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni, alle comunità ecclesiali, e, in generale, alle espressioni organizzate della società civile".

Esgauriti i punti all'o.d.g., il Presidente alle ore 21.00 dichiara sciolta la seduta.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano

Presidente

Il Segretario generale

Prot. n. 27 del 22/01/2010

Al Presidente del Consiglio Comunale

In riferimento alla proposta di deliberazione consiliare in argomento mi è cura porgere alcune valutazioni relative al sub emendamento attinente la modifica dell'art.38, comma 4-ter ed al sub- emendamento attinente la modifica dell'art.38, comma 4-quater, giacchè appaiono in violazione di legge.

Sul primo tema si osserva che la norma regolamentare proposta si pone come interpretativa, elusiva e derogatoria dell'art.35 dello Statuto Comunale, disciplinante i gruppi consiliari, procedendo ad equiparare alla nozione di capi gruppo soggetti privi dei caratteri previsti da quest'ultima.

All'uopo si rileva che :

- i gruppi consiliari si presentano come articolazioni interne dell'organo Consiglio e sono collegi composti da tutti i consiglieri appartenenti ad un determinato partito ovvero eletti nella medesima lista o in un raggruppamento di liste ovvero nello stesso gruppo di candidati;
- in Consiglio vi dovrebbero essere, almeno all'atto dell'insediamento, tanti gruppi quante sono le liste o i gruppi di candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale e che hanno riportato eletti;
- il gruppo consiliare ha ragione di essere in quanto risulta eletto un candidato della lista o (per la Provincia) di un gruppo di candidati per cui si può affermare che esiste un collegamento biunivoco tra lista e gruppo consiliare, con la ovvia conseguenza che il gruppo viene meno ove esso non abbia più un collegamento con la lista (o con il gruppo di candidati) in relazione a cui è stato costituito ovverossia allorquando il/i consigliere/i che lo compone/gono dichiarano di costituirne altro .

Pertanto il gruppo consiliare è considerato come articolazione consiliare – espressione strumentale dell'organizzazione del Consiglio comunale o provinciale – che consente agli eletti, tenuto conto dell'inesistenza di un mandato imperativo, nel corso del loro mandato, di modificare la loro posizione all'interno dello schieramento consiliare, usufruendo comunque di tutte le prerogative riconosciute ai gruppi.

Nell'ordinamento comunale e provinciale delineato dal T.U.E.L., nel quale non sono ravvisabili norme che prevedono in maniera esplicita momenti e modalità relativi all'istituzione e alla costituzione dei gruppi consiliari, la fonte della regolamentazione del funzionamento del Consiglio comunale e provinciale e delle sue articolazioni è lo Statuto o il regolamento.

In mancanza si applicano per analogia, ove possibile, le norme dettate dalle Camere per la costituzione dei gruppi, che di solito devono essere formati da più di un membro.

In assenza di una normativa dell'Ente Provincia o Comune, il Ministero dell'interno aveva fatto presente con la risoluzione n.15900/129/2001 che per l'individuazione del gruppo consiliare doveva farsi riferimento non alla consistenza numerica del gruppo, bensì al principio della rappresentanza e, pertanto, anche al consigliere unico che, allorquando esprima una formazione politica autonoma, può costituire un gruppo consiliare.

Nella fattispecie il Comune di Vittoria si è dotato della suddetta normativa, costituita dall'articolo 35 del vigente Statuto e delineante la formazione, composizione e prerogative dei gruppi consiliari.

Quest'ultima si fa carico di tutelare il singolo consigliere facendo sì che lo stesso, forte del divieto del mandato imperativo, sia libero di operare le scelte che ritiene più opportune ovvero «rompendo» il collegamento con la compagine politica rappresentata dalla lista elettorale (per i comuni) o dal gruppo di candidati (per la Provincia) nella quale o nel quale è stato eletto, costituendo un nuovo gruppo consiliare o aderendo ad un altro gruppo consiliare .

Ne consegue che allorquando il consigliere ha comunicato per iscritto o dichiarato a verbale di non far parte più del gruppo in cui ha aderito e di costituire altro gruppo, lo stesso manifesta in tal modo la volontà di non rappresentare la lista di elezione e di rappresentare un nuovo gruppo.

Siffatta volontà produce l'effetto di far venir meno il gruppo consiliare di rappresentanza della sua lista di elezione in seno al Consiglio Comunale ossia ha fatto sì che la sua lista di elezione non avesse alcun gruppo consiliare che la rappresentasse all'interno del Massimo Consenso.

Va da sé che il consigliere ha la piena libertà di costituire un gruppo consiliare ovvero di ricostituire il gruppo consiliare, pur tuttavia nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 35, 2 co., dello Statuto ossia con una consistenza numerica di due.

Sul secondo tema si osserva che il sub-emendamento appare violare l'art. 97 del Dlgs n. 267/00.

Atteso che :

- l'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e dotata di personalità giuridica;
- le funzioni del Segretario Generale sono oggi disciplinate dagli articoli 97 e ss. della L. n. 267/00, in base alle quali allo stesso sono attribuiti "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa" degli organi dell'ente (ossia Giunta e Consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. A livello nazionale, alla suddetta funzione se ne affianca un'altra, apparentemente omogenea, consistente in un'attività "consultiva, referente e di assistenza" alle riunioni del Consiglio e della Giunta;

appare evidente che :

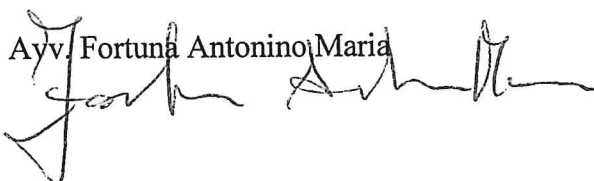
- le funzioni di cui sopra costituiscono il contesto normativo quadro entro i cui limiti possono essere conferiti altri compiti al Segretario Comunale;
- nelle sue funzioni non vi è quella di sindacare l'attività o gli atti di enti dotati di personalità giuridica, giacchè tale attività è di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria.

le funzioni di assistenza giuridica non sono attribuite ad altri organi o enti dotati di personalità giuridica

Per cui con tale norma si attribuisce al Segretario Comunale poteri che non gli competono.

Vittoria, li 19 gennaio 2010

Avv. Fortuna Antonino Maria



Si certifica che questa deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale

dal 29 GEN. 2010 al 12 FEB. 2010

col n. 044 del Reg. pubblicazioni.

Il Segretario Generale

A.M. FORTUNA

Certificato di avvenuta pubblicazione N. 044

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

dal 29 GEN. 2010 al 12 FEB. 2010 e che non sono pervenuti

reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 13 FEB. 2010

Il Messo ~~Il Segretario Generale~~

Paolo Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE

A.M. FORTUNA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data - 8 FEB. 2010:

- ☒ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n° 44/91;
• Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n° 44/91

Vittoria, li

- 8 FEB. 2010

RIPUBBLICATA DAL 04/05/2010 AL 19/05/2010

AL N. 2498 DEL REG. PUBBL.

VITTORIA LI 20 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE

Il Messo di Conciliazione Vittoria
(Giuseppe Manna)

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonio Maria Fortuna

Il Segretario Generale

A.M. FORTUNA